

SETTORE AFFARI DELLA PRESIDENZA
LA RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDI

Settore Affari Legislativi e
Coordinamento Commissioni Assembleari

Assemblea Legislativa

OGGETTO: Iscrizione argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa.

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

Deliberazione di Giunta Regionale **n.521 del 25/03/2024**

PROGETTO DI LEGGE "INTERVENTI URGENTI A FAVORE DI SETTORI SPECIFICI DEL COMPARTO AGRICOLO ED AGROALIMENTARE E DELL'ACQUACOLTURA"

Distinti saluti

Firmato
ROBERTA BIANCHEDI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 521 del 25/03/2024

Seduta Num. 13

Questo lunedì 25 **del mese di** Marzo
dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Felicori Mauro	Assessore
5) Lori Barbara	Assessore
6) Mammi Alessio	Assessore
7) Salomoni Paola	Assessore
8) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2024/497 del 13/03/2024

Struttura proponente: SETTORE AFFARI GENERALI, GIURIDICI, FINANZIARI E SISTEMI
INFORMATIVI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: PROGETTO DI LEGGE "INTERVENTI URGENTI A FAVORE DI SETTORI
SPECIFICI DEL COMPARTO AGRICOLO ED AGROALIMENTARE E
DELL'ACQUACOLTURA"

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Rossella Marica Casagrande

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che alcune produzioni regionali e segnatamente il comparto pataticolo e del riso, nel corso degli ultimi anni hanno subito una forte contrazione dei quantitativi prodotti a causa della riduzione delle superfici coltivate sia per gli alti costi di coltivazione sia a causa delle patologie o parassiti che compromettono le rese e conseguentemente la redditività delle imprese agricole;
- che analogamente la produzione bieticola, strategica per l'economia nazionale e regionale del settore saccarifero, ha una forte valenza agronomica in quanto l'inserimento della specie negli avvicendamenti colturali permette di ottenere raccolti più salubri e ambientalmente sostenibili anche in relazione alle produzioni che seguono nella rotazione e che si avvantaggiano dei residui colturali;

Ritenuto pertanto di proseguire l'attivazione di specifiche misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata, del riso e della barbabietola da zucchero;

Considerato inoltre che a livello nazionale è stata incentivata la costituzione di distretti del cibo che ha consentito la realizzazione di azione sinergiche tra imprese del comparto agricolo ed agroalimentare anche sul territorio regionale, introdotti con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e disciplinati dal Decreto Ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019;

Considerato altresì che dal 2023, in tutto il Delta del Po, si è verificata una proliferazione massiva di granchio blu (*Callinectes Sapidus*), una specie alloctona originaria dell'Oceano Atlantico che non ha antagonisti naturali nei nostri mari e sta invadendo l'Adriatico e aggredendo in special modo gli allevamenti di acquacoltura regionali;

Ritenuto di attivare anche alcune misure a sostegno dei contratti di distretto e di contenimento della diffusione del "granchio blu";

Ritenuto pertanto, di proporre all'Assemblea Legislativa regionale l'approvazione di un progetto di legge regionale recante "Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo ed agroalimentare e dell'acquacoltura" composto di n. 7 articoli, il primo che riguarda l'attivazione di misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della

patata, il secondo concernente misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso, il terzo che riguarda misure a sostegno della coltivazione della barbabietola da zucchero, il quarto che attiene la concessione di contributi destinati ai contratti di distretto, il quinto concernente interventi straordinari per il contenimento della diffusione invasiva del "granchio blu", il sesto che contiene la norma finanziaria e il settimo relativo all'entrata in vigore urgente della legge;

Dato atto che la relazione illustrativa (allegato 1) e la relazione tecnico-finanziaria (allegato 3) vengono approvate unitamente al progetto di legge (allegato 2) e allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Visti inoltre:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna" per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del predetto D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 28 dicembre 2023, n.17 "Disposizioni

- collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024”;
- la legge regionale 28 dicembre 2023, n.18 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024);
 - la legge regionale 28 dicembre 2023, n.19 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026”;
 - la propria deliberazione n. 2291 del 22/12/2023 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

Richiamate altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della suddetta deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato progetto di legge (allegato 2) recante "**Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo ed agroalimentare e dell'acquacoltura**", composto da n. 7 articoli, dalla relazione illustrativa (allegato 1) e dalla relazione tecnico-finanziaria (allegato 3), che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) di trasmettere il progetto di legge medesimo all'Assemblea Legislativa Regionale, per l'approvazione ai sensi degli articoli 49 e seguenti dello Statuto regionale.

- - - - -

Relazione del Progetto di Legge “Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo ed agroalimentare e dell’acquacoltura”

Con il progetto di legge proposto, articolato in due Titoli, la Regione Emilia-Romagna intende attivare misure di intervento per il sostegno della coltivazione della patata, del riso e della barbabietola da zucchero, oltre che l’erogazione di contributi destinati ai contratti di distretto e a nuovi interventi straordinari a sostegno delle imprese dell’acquacoltura finalizzati al contenimento della diffusione invasiva del “granchio blu”.

Il Titolo I “Interventi settoriali” è dedicato all’istituzione delle misure di intervento.

In particolare, l’articolo 1, al comma 1, al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola sul territorio regionale, autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per la campagna 2024, degli aiuti per le superfici coltivate a patata, per un importo massimo di Euro 500.000,00, nell’esercizio finanziario 2024, a condizione che i beneficiari dell’aiuto provvedano all’utilizzo di tuberi-seme certificati.

Al comma 2 si prevede che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

Il comma 3 stabilisce che la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 debba fissare anche la tipologia di impegni che le imprese agricole devono utilizzare, le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento previsto dall’art. 1.

Al comma 4 si precisa infine che spetta all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA) provvedere all’erogazione degli aiuti ai beneficiari, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 (Legge regionale di istituzione di AGREA).

L’articolo 2, al comma 1, al fine di incentivare il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per la campagna 2024, degli aiuti per le superfici coltivate a riso da pila e da semente, per un importo massimo di Euro 500.000,00, nell’esercizio finanziario 2024, a condizione che i beneficiari dell’aiuto provvedano all’utilizzo di sementi certificate.

Il comma 2 prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano definiti i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

Il comma 3 stabilisce che la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 debba fissare anche la tipologia di impegni a cui le imprese agricole devono assoggettarsi, le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento.

Al comma 4 si precisa infine che spetta all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA) l’erogazione degli aiuti ai beneficiari, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001.

L'articolo 3, al comma 1, al fine di sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per le campagne 2024, 2025 e 2026 degli aiuti per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero, per un importo massimo di Euro 1.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2024 ed Euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, a condizione che i beneficiari dell'aiuto adottino tecniche di avvicendamento colturale.

Al comma 2 si prevede che la disciplina dei criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare siano demandati ad un atto della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Il comma 3 stabilisce che la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 deve provvedere a fissare anche la tipologia di impegni a cui le imprese agricole devono assoggettarsi, le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento.

Al comma 4 si precisa infine che è l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA) a provvedere all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001.

L'articolo 4, al comma 1, autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per l'anno 2024, contributi destinati ai soggetti sottoscrittori di contratti di distretto e beneficiari delle agevolazioni di cui al Decreto Ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019, per un importo massimo di Euro 300.000,00 nell'esercizio finanziario 2024.

Al comma 2 si prevede che i criteri di ammissibilità e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.

L'articolo 5, al comma 1, prevede l'introduzione di nuovi interventi straordinari diretti al contenimento della diffusione invasiva del "granchio blu", disponendo a tal fine che la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi alle imprese del settore acquacoltura per un importo massimo di Euro 1.000.000,00, per l'esercizio finanziario 2024, a condizione che vengano destinati ad attività di trasporto e smaltimento dei prodotti raccolti non soggetti a commercializzazione.

Al comma 2 si stabilisce che l'ammontare degli aiuti, i criteri di ammissibilità e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" del settore pesca e acquacoltura.

Il Titolo II "Disposizioni finali" contiene 2 articoli.

L'articolo 6 ha natura finanziaria e fa riferimento alla copertura degli interventi previsti nel Titolo I.

Da ultimo, l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della legge, che avrà luogo il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Progetto di legge
“Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo ed agroalimentare e dell’acquacoltura”

Titolo I
INTERVENTI SETTORIALI

Art. 1

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata

1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per la campagna 2024, a concedere aiuti per superfici coltivate a patata, a fronte dell'utilizzo di tubero seme certificato, per un importo massimo di euro 500.000,00 nell'esercizio finanziario 2024.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3. La tipologia degli impegni che le imprese agricole devono utilizzare e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), previa approvazione di un'apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale.

Art. 2

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso

1. Al fine di incentivare il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per la campagna 2024, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell'utilizzo di sementi certificate, per un importo massimo di euro 500.000,00 nell'esercizio finanziario 2024.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3. La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, previa approvazione di un'apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale.

Art. 3

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per le campagne 2024, 2025 e 2026, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di avvicendamento colturale, per un importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3. La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, previa approvazione di un'apposita convenzione ai sensi ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale.

Art. 4

Contributi a sostegno dei contratti di distretto

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, nell'anno 2024, contributi ai soggetti firmatari dei contratti di distretto, beneficiari delle agevolazioni di cui al Decreto Ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019, per un importo massimo di euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2024.
2. I criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di stato.

Art. 5

Interventi straordinari per il contenimento della diffusione invasiva del "granchio blu"

1. Al fine di contenere la diffusione invasiva del "granchio blu", la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi alle imprese del settore dell'acquacoltura, per un importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024, per l'attività di trasporto e smaltimento del prodotto raccolto non soggetto a commercializzazione.
2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti "de minimis" del settore pesca e acquacoltura.

Titolo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, nel limite massimo di euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, nel limite massimo di euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata per euro 300.000,00 mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale 21 marzo 1995, n. 16 (Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali), nell'ambito della Missione 16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026) nell'ambito della Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 1 - Fondo di riserva.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2, 3.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

“Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo ed agroalimentare e dell’acquacoltura”

Con il progetto di legge proposto, articolato in due Titoli, la Regione Emilia-Romagna intende attivare misure di intervento per il sostegno della coltivazione della patata, del riso e della barbabietola da zucchero, oltre che l’erogazione di contributi destinati ai contratti di distretto e a nuovi interventi straordinari a sostegno delle imprese dell’acquacoltura finalizzati al contenimento della diffusione invasiva del “granchio blu”.

Il Titolo I “Interventi settoriali” è dedicato all’istituzione delle misure di intervento.

In particolare, l’articolo 1, al comma 1, al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola sul territorio regionale, autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per la campagna 2024, degli aiuti per le superfici coltivate a patata, per un importo massimo di Euro 500.000,00, nell’esercizio finanziario 2024, a condizione che i beneficiari dell’aiuto provvedano all’utilizzo di tuberi-seme certificati.

Al comma 2 si prevede che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

Il comma 3 stabilisce che la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 debba fissare anche la tipologia di impegni che le imprese agricole devono utilizzare, le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento previsto dall’art. 1.

Al comma 4 si precisa infine che spetta all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA) provvedere all’erogazione degli aiuti ai beneficiari, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 (Legge regionale di istituzione di AGREA).

L’articolo 2, al comma 1, al fine di incentivare il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per la campagna 2024, degli aiuti per le superfici coltivate a riso da pila e da semente, per un importo massimo di Euro 500.000,00, nell’esercizio finanziario 2024, a condizione che i beneficiari dell’aiuto provvedano all’utilizzo di sementi certificate.

Il comma 2 prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano definiti i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

Il comma 3 stabilisce che la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 debba fissare anche la tipologia di impegni a cui le imprese agricole devono assoggettarsi, le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento.

Al comma 4 si precisa infine che spetta all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA) l’erogazione degli aiuti ai beneficiari, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001.

L’articolo 3, al comma 1, al fine di sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per le campagne 2024, 2025 e 2026 degli aiuti per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero, per un importo massimo di Euro 1.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2024 ed Euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, a condizione che i beneficiari dell’aiuto adottino tecniche di avvicendamento colturale.

Al comma 2 si prevede che la disciplina dei criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare siano demandati ad un atto della Giunta regionale, in conformità e

secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

Il comma 3 stabilisce che la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 deve provvedere a fissare anche la tipologia di impegni a cui le imprese agricole devono assoggettarsi, le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento.

Al comma 4 si precisa infine che è l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna (AGREA) a provvedere all’erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001.

L’articolo 4, al comma 1, autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per l’anno 2024, contributi destinati ai soggetti sottoscrittori di contratti di distretto e beneficiari delle agevolazioni di cui al Decreto Ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019, per un importo massimo di Euro 300.000,00 nell’esercizio finanziario 2024.

Al comma 2 si prevede che i criteri di ammissibilità e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.

L’articolo 5, al comma 1, prevede l’introduzione di nuovi interventi straordinari diretti al contenimento della diffusione invasiva del “granchio blu”, disponendo a tal fine che la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi alle imprese del settore acquacoltura per un importo massimo di Euro 1.000.000,00, per l’esercizio finanziario 2024, a condizione che vengano destinati ad attività di trasporto e smaltimento dei prodotti raccolti non soggetti a commercializzazione.

Al comma 2 si stabilisce che l’ammontare degli aiuti, i criteri di ammissibilità e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti “de minimis” del settore pesca e acquacoltura.

Il Titolo II “Disposizioni finali” contiene 2 articoli.

L’articolo 6 ha natura finanziaria e fa riferimento alla copertura degli interventi previsti nel Titolo I.

Da ultimo, *l’articolo 7* disciplina l’entrata in vigore della legge, che avrà luogo il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

L’onere previsto a carico del Bilancio di previsione 2024-2026 è quantificato, come limite massimo di spesa, per l’esercizio finanziario 2024 in € 3.300.000,00, per l’esercizio finanziario 2025 in € 1.500.000,00 e per l’esercizio finanziario 2026 in € 1.500.000,00.

COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI

L’art. 6 stabilisce:

Al comma 1, che agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3, nel limite massimo di euro 2.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2024 e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

Al comma 2, che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, nel limite massimo di euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata per euro 300.000,00 mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2024-2026), a valere sulla legge regionale 21 marzo 1995, n. 16 (Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali), nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

Al comma 3, che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026) nell'ambito della Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 1 - Fondo di riserva.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE

ONERI PREVISTI	2024	2025	2026
Nuove o maggiori spese correnti (artt. 1, 2, 3, 4 e 5 per il 2024, art. 3 per esercizio 2025 e 2026)	3.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento (artt.)			
Minori entrate (art./artt.)			
Totale oneri da coprire	3.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa art.4 e art. 5 (art. 4 LR 16/1995, art. 5 Fondo di riserva per spese impreviste)	1.300.000,00		
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
Totale mezzi di copertura	3.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Catia Briccolani, Responsabile di SETTORE AFFARI GENERALI, GIURIDICI, FINANZIARI E SISTEMI INFORMATIVI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/497

IN FEDE

Catia Briccolani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/497

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Palazzi, Responsabile di SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/497

IN FEDE

Francesca Palazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Riccardo Natali, Responsabile di SETTORE BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari con oneri a carico del bilancio regionale in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/497

IN FEDE

Riccardo Natali

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 521 del 25/03/2024

Seduta Num. 13

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi